



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 167

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Decreto 17 maggio 2021 - Esonero contributivo per autonomi e professionisti.

Cari Presidenti,

Si comunica per opportuna conoscenza che **il 28 luglio, sul portale istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stato pubblicato il Decreto Interministeriale (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze) in tema di esonero parziale dei contributi previdenziali di autonomi e professionisti. Il limite di spesa destinato ai professionisti ordinistici è pari a 1.000 milioni di euro. L'esonero deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.**

L'art. 1, c. 20, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di bilancio), per ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, ha istituito un Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 1996), che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019.

Il Fondo istituito dalla Legge di Bilancio per l'anno 2021, è destinato a finanziare l'esonero parziale dei contributi previdenziali complessivi dovuti per lo stesso anno, con esclusione dei contributi integrativi e dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, alle seguenti categorie di lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali entro la data di entrata in vigore della L. n. 178/2020:

a) lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell'AGO (gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, della L. n. 335/1995 e che dichiarano redditi ai sensi dell'art. 53, c. 1, del d.P.R. n. 917/1986. Sono compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato. L'esonero è riconosciuto relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l'anno di competenza 2021 da versare con le rate o gli acconti con scadenza ordinaria entro il 31

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

dicembre 2021;

b) professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (di cui al d.lgs. n. 509/1994 e al d.lgs. n. 103/1996) per la contribuzione previdenziale dovuta per l'anno 2021 da versare con rate o acconti in scadenza nel medesimo anno;

c) medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla L. n. 3/2018, già collocati in quiescenza, a cui siano stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all'emergenza. L'esonero è riconosciuto relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l'anno 2021 da versare con le rate o gli acconti con scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021. L'esonero è riconosciuto limitatamente ai periodi in cui siano stati titolari di incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti nel corso del 2020 ai sensi dell'art. 2-bis, c. 5, d.l. n. 18/2000, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020.

Per il riconoscimento dell'esonero, i soggetti di cui sopra (lettere a) e b), devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

a) devono aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019;

b) devono aver percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall'attività che comporta l'iscrizione alla gestione non superiore a 50.000 euro.

Ai fini del riconoscimento dell'esonero, i soggetti di cui all'art. 1, c. 1, lettere a) e b) per il periodo oggetto di esonero devono soddisfare congiuntamente le seguenti condizioni:

a) non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;

b) non devono essere titolari di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato.

Inoltre, per i liberi professionisti iscritti alle Casse private l'esonero riguarda i contributi previdenziali di competenza dell'anno 2021 e in scadenza entro il 31 dicembre 2021, con l'esclusione dei contributi integrativi. Le istanze devono essere presentate entro il 31 ottobre 2021 alle Casse, secondo lo schema dalle medesime predisposto. Le stesse Casse comunicano l'elenco dei soggetti ai quali è stato concesso l'esonero all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini definiti con provvedimento e all'INPS per ricevere indicazioni su come svolgere i controlli. Le stesse Casse comunicano (con cadenza mensile a decorrere dal 1° maggio 2021) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze i risultati del monitoraggio delle istanze ammesse. Il limite di spesa destinato ai professionisti ordinistici è pari a 1.000 milioni di euro.

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il provvedimento indicato in oggetto (All. n. 1).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

All. n. 1

MF/CDL *Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005*

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri